



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI AGE 4 CESENA APS

(approvato con assemblea straordinaria del 09/09/2025)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita l'organizzazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Genitori AGE 4 Cesena APS", in breve "AGE4Cesena APS".
2. L'associazione ha attualmente sede in Cesena (FC). Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Art. 2 (Statuto e durata)

1. L'Associazione Genitori Age 4 Cesena APS è disciplinata dal presente Statuto e persegue, attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, le finalità dettagliate all'art. 3.
2. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3 (Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione Genitori Age 4 Cesena APS è un'organizzazione di promozione sociale promossa per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro. In particolare si pone come momento di aggregazione educativa e socializzante verso i bambini, i genitori e le famiglie, promuovendo e organizzando attività educative ludico-sportivo-ricreative e sociali per piccoli e grandi e iniziative didattiche di aiuto e sostegno alla qualificazione scolastica.
2. L'associazione, in particolare, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i).
 - formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l).
3. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
4. L'attività dell'associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubblici e privati. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Associazione Genitori Scuole 4 Circolo Cesena - Via V Veneto, 195 – 47521 – Cesena (FC)

C.F. 90047700407 - P.IVA 04218120402

Mail: age4cesena@gmail.com – Pec: age4cesena@pec.it

Donde



6. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Comitato Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

TITOLO II SOCI

Art. 4 (Ammissione dei soci)

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e che, animati da spirito di solidarietà, chiedono di entrare a farne parte.
3. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
4. L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo, mediante cui si impegnerà ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
5. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata per iscritto entro 60 giorni, consentendo facoltà di replica. Il richiedente ha facoltà di appellarsi, entro 10 giorni dalla comunicazione della non ammissione a socio, all'Assemblea dei soci che verrà all'uopo convocata.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; uniformano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;
 - b) a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c) a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.
2. I soci hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) ricoprire le cariche associative;
 - c) partecipare all'assemblea, con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - d) consultare i libri sociali, osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Comitato Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

Art. 6 (Recesso, decadenza ed esclusione dei soci)



1. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.
2. L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea che verrà all'uopo convocata.
3. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi supplementari versati. Le quote associative e i contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) l'eventuale Organo di controllo.
2. Ai titolari delle cariche sociali, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di trasparenza e proporzionalità in relazione all'attività svolta, possono essere erogati compensi, purché ciò non configuri distribuzione indiretta di utili. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Art. 8 (L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un voto e, qualora fosse impedito a partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. La partecipazione degli associati all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. L'Assemblea Ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
 - b) approva il bilancio annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) delibera sulle proposte di decadenza ed esclusione dei soci;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modifiche dello statuto;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Associazione Genitori Scuole 4 Circolo Cesena - Via V Veneto, 195 – 47521 – Cesena (FC)

C.F. 90047700407 - P.IVA 04218120402

Mail: age4cesena@gmail.com – Pec: age4cesena@pec.it

Handwritten signature and initials.

3. Compete all'Assemblea indicare il numero di membri da cui sarà formato il Consiglio Direttivo. Le modalità operative per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni potranno essere stabilite da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.
5. L'Assemblea Straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da affiggersi all'Albo di ciascun Plesso Scolastico presso cui l'associazione opera almeno 30 giorni prima della data prevista per l'adunanza in prima convocazione.
7. Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, personalmente o per delega.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci votanti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono approvate con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti dei soci. Per le delibere inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
10. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.
11. Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri e dura in carica 5 (cinque) esercizi. E' eletto dall'assemblea, i suoi membri sono rieleggibili, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
2. In caso di dimissione o altro impedimento permanente, il consigliere è sostituito con deliberazione del consiglio direttivo, nominando il primo dei non eletti. Il consigliere così nominato, rimane in carica fino allo scadere del consiglio direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.
3. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a) nominare al suo interno il Presidente dell'associazione e le altre cariche associative;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - c) predisporre lo schema di Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;



- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
 - g) ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
 - h) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
 - i) promuovere la raccolta di fondi;
 - j) stabilire l'importo della quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi, dal consigliere anziano.
 5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.
 6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 10 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 11 (Comitato Consultivo)

1. Il Consiglio Direttivo, raccolta la disponibilità dei soci all'inizio di ogni anno scolastico, può costituire facoltativamente un Comitato Consultivo che lo supporti nella gestione dell'associazione, coadiuvandolo in particolare nei rapporti con gli organi dei plessi scolastici ove l'associazione opera. I membri del Comitato Consultivo possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
2. Il Comitato Consultivo rimane in carica fino al termine dell'anno scolastico del corso del quale è stato nominato ed i suoi membri operano gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 3.

Art. 12 (Organo di controllo)



1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.
2. Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.
3. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 13 (Revisione legale dei conti)

1. Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, eredità e liberalità.
2. L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

Art. 15 (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) quote e contributi associativi annuali;
 - b) eredità, donazioni e legati;

Ande Ruz



- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale e tutte le entrate dell'associazione vengono utilizzati per il conseguimento degli scopi statutari di interesse generale con l'obbligo di reinvestire nelle attività istituzionali gli eventuali utili e avanzi di gestione. I fondi, le riserve e i capitali non potranno essere distribuiti ai soci a nessun titolo, anche in modo indiretto.

Art. 16 (Bilancio)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 (Libri dell'associazione)

1. L'associazione ha il compito di tenere:
 - a) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
 - b) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Comitato Direttivo;
 - c) il libro degli associati;
 - d) il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 12;
 - e) ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 18 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea dei soci con voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Associazione Genitori Scuole 4 Circolo Cesena - Via V Veneto, 195 – 47521 – Cesena (FC)

C.F. 90047700407 - P.IVA 04218120402

Mail: age4cesena@gmail.com – Pec: age4cesena@pec.it



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 09 OTT. 2025 AL N. 732 MOD. 3

IL DIRETTORE

Siden



Donde 16/1